

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1287-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TURNATURI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 maggio 1950 (Stampato n. 991)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VANONI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 17 maggio 1950*

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino ed alle disposizioni relative alla minuta vendita di estratti ed essenze per preparare liquori

Presentata alla Presidenza il 10 giugno 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, del quale si chiede la conversione in legge, tende, come scopo precipuo, attraverso congegnate agevolazioni fiscali, ad alleviare la persistente e grave crisi che travaglia il mercato vinicolo, facilitando un più largo impiego dello spirito di vino rispetto a quello ricavato da altre materie prime.

È, questo, il terzo provvedimento che è stato adottato nel breve giro di un anno e mezzo, nell'intento di dare stabile sistemazione ad un importante e delicato settore della nostra produzione agricolo-industriale.

In particolare col decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, si provvide a portare un

certo equilibrio, dopo la parentesi bellica, nel settore della produzione degli alcoli.

Con detto provvedimento, infatti, si accordò un migliore trattamento fiscale, atteso il loro più alto costo di produzione, agli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, e ciò attraverso l'aumento della misura del diritto erariale gravante sugli alcoli di prima categoria e l'istituzione, per la prima volta, di un diritto erariale di lire 7.000 per ettanidro sugli alcoli di 2ª categoria provenienti da frutta.

Sopravvenuta, nell'estate scorsa, la crisi del mercato vinicolo, crisi che si acui maggiormente con l'approssimarsi del nuovo raccolto, fu avvertita l'inderogabile necessità di accor-

dare particolari agevolazioni fiscali all'alcole di vino onde convogliarne alla distillazione il maggior quantitativo possibile.

Venne così emanato il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, con il quale, fra l'altro, fu concesso, sino al 31 luglio 1950, l'abbuono del 40 per cento dell'imposta di fabbricazione gravante sull'alcole distillato dal vino destinato all'invecchiamento e fu inasprita la misura del diritto erariale gravante sugli alcoli ricavati da altre materie prime.

Ben presto, però, tale provvedimento si rivelò del tutto inadeguato a risolvere la persistente crisi che si andava aggravando e che, a tutt'oggi, deprime l'importante settore della nostra produzione vinicola.

Da qui l'emanazione del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, sottoposto, per l'approvazione, al nostro esame.

Tale decreto-legge contempla disposizioni di carattere permanente ed altre di natura eccezionale la cui efficacia è limitata nel tempo.

Per meglio valutare la portata pratica del provvedimento in esame, è opportuno ricordare che gli alcoli, per il nostro ordinamento fiscale, vengono classificati in 1^a e 2^a categoria a seconda della materia prima da cui sono ricavati.

Su ogni ettanidro di alcole, com'è noto, gravano due tributi:

1^o) *Imposta di fabbricazione* vera e propria (accisa), *uguale* per tutt'e due le categorie di alcoli, salvo gli abbuoni concessi a quelli di 2^a categoria;

2^o) *diritti erariali, variabili* a seconda della materia prima da cui l'alcole è ricavato.

Prima che venisse emanato il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, l'imposta di fabbricazione era stabilita nella misura di lire 30.000 per ettanidro, *uguale*, come si è detto, per le due categorie di alcoli.

Col citato decreto-legge tale imposta viene elevata a lire 32.000.

Per l'alcole ricavato dal vino, però, siccome l'abbuono iniziale di lire 2.000 ad ettanidro viene elevato a lire 4.000, l'imposta di fabbricazione, in definitiva, rimane invariata nella misura di lire 28.000 per ettanidro.

I diritti erariali gravanti sugli alcoli di 1^a e 2^a categoria, vengono aumentati come appresso:

1^o) da lire 27.000 a lire 32.000 per ettanidro sugli alcoli di prima categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo (melasso, bietola, cereali);

2^o) da lire 22.000 a lire 28.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dal sorgo;

3^o) da lire 24.000 a lire 32.000 ad ettanidro sugli alcoli ricavati dalla canna gentile. Da tener presente che, limitatamente ad un quantitativo annuo di ettanidri 7.000, la misura del diritto erariale viene ridotta a lire 29.000;

4^o) da lire 7.000 a lire 15.000 ad ettanidro sugli alcoli di 2^a categoria provenienti dalla distillazione delle frutta, con esclusione dei datteri e dell'uva passa;

5^o) da lire 27.000 a lire 32.000 ad ettanidro per gli alcoli distillati dai datteri e dall'uva passa.

Tutti gli altri alcoli di 2^a categoria, invece, e cioè quelli ricavati dal vino, dalle vinacce, dai vinelli e dai cascami della vinificazione, sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto erariale.

Con questo ulteriore inasprimento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali garantanti sugli alcoli di 1^a e 2^a categoria (mantenendo fermi i tributi gravanti sullo spirito di vino) si è voluto mettere l'alcole ricavato dal vino per lo meno in condizioni di parità con gli alcoli ricavati da altre materie prime.

Oltre a tale stabile sistemazione degli oneri tributari incidenti su tutti gli spiriti, si è provveduto, attraverso ulteriori agevolazioni di carattere permanente, ad incrementare l'impiego dello spirito di vino nella preparazione di speciali prodotti (acquavite da invecchiamento, vermut, marsala e aceto di vino) disponendo la concessione di maggiori riduzioni di imposta rispetto a quelle accordate con il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707.

Di notevole portata, tra le disposizioni aventi carattere permanente, è quella che accorda l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata alle vendite di vino destinate alla distillazione.

Degna di particolare rilievo, infine, è la disposizione contemplata dall'articolo 3 del decreto-legge 142.

Onde convogliare immediatamente alla distillazione un notevole contingente di vino, si è accordata una agevolazione del tutto straordinaria allo spirito ottenuto dal vino distillato nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 30 settembre 1950.

A tale spirito si concede l'abbuono del 70 per cento dell'imposta di fabbricazione a condizione che esso non venga ammesso al consumo se non dopo un primo anno di giacenza ed in ragione di un 25 per cento per anno durante il successivo quadriennio.

Il provvedimento, infine, regola il trattamento fiscale dei prodotti esistenti nei magazzini fiduciari e detta norme sulla circolazione e sul deposito di estratti di essenze per liquori.

Completato l'esame del provvedimento dal punto di vista finanziario, una domanda si pone. Le agevolazioni di cui si è discusso risolvono completamente il problema della crisi vinicola che attraversa il Paese?

Per poter rispondere con piena cognizione a tale domanda occorre risalire alle cause che hanno determinato l'attuale depressione del mercato vinicolo. E allora constatiamo che la crisi che travaglia il mercato vinicolo non è crisi di superproduzione, giacché l'attuale produzione si aggira sui 35 milioni e mezzo di ettolitri l'anno, contro i 38 milioni di ettolitri prodotti nel 1939.

Sappiamo che il vino ha dinanzi a sé due correnti di consumo: quella interna e quella internazionale.

La maggior parte della produzione è stata sempre assorbita dal mercato nazionale mentre una esigua percentuale, all'incirca il 5 per cento, è destinata all'esportazione.

L'attuale crisi, quindi, è determinata, in gran parte, da una notevole contrazione del consumo interno, a cui non sono estranei le frodi, le sofisticazioni, il diminuito tenore di vita delle classi medie e l'alto costo del vino al dettaglio nonostante la notevole discesa dei prezzi all'ingrosso. Se poi si considera la concorrenza fatta al vino dalla birra e dalle bevande analcoliche, la cui diffusione ha notevolmente influito a modificare i gusti dei consumatori italiani, si ha la esatta sensazione che la vera crisi del mercato vinicolo è determinata dall'enorme diminuzione del consumo.

Per risolvere appieno e in modo permanente la crisi di cui si discute due sono le strade che a nostro avviso bisogna percorrere: una più realistica politica degli scambi internazionali che ponga fra i suoi scopi essenziali l'incremento dell'esportazione dei nostri vini verso altri mercati esteri, in modo da compensare la perdita dei mercati coloniali e di quello germanico, ed una più decisa politica vinicola all'interno.

In particolare, per allargare il consumo dei vini genuini è necessario condurre con inflessibilità ed energia, non disgiunta da mezzi adeguati, la lotta contro le frodi, le sofisticazioni ed impedire la fabbricazione di vini artificiali, la cui produzione, in qualcuno degli ultimi anni, ha raggiunto persino i 2 milioni di quintali.

Bisogna poi ridurre tutte le voci che incidono sul costo del vino al dettaglio, onde rendere il prezzo di esso accessibile ai più, svolgendo contemporaneamente un'adeguata propaganda che neutralizzi la concorrenza delle bevande analcoliche e diffonda sempre più il consumo dell'uva da tavola.

Ove si volesse fare un'indagine statistica sulle famiglie italiane il cui desco non è più allietato dal vino, si potrebbe constatare quante e quante famiglie ne sono prive!

Questo è il problema fondamentale che bisogna affrontare e risolvere se si vuole davvero condurre a fondo la lotta per risollevarlo il nostro mercato vinicolo: riportare il nostro vino, apportatore di benessere e di letizia, in tutte le mense italiane!

Se così complesse e difficili sono le cause che determinano l'attuale crisi, è facile rispondere che il provvedimento sottoposto al nostro esame, pur impostato con larghezza di vedute e ampiezza di provvidenze, non può risolvere radicalmente il problema della crisi vinicola.

Già il Governo, nella relazione presentata al Senato, convenne nell'ammettere che le provvidenze adottate non potevano, da sole, risolvere l'attuale crisi vinicola.

È d'uopo, adunque, richiamare l'attenzione degli organi responsabili sulla necessità che siano presto adottate altre provvidenze concomitanti che consentano, oltre all'assorbimento delle eccedenze di congiuntura, anche il collocamento permanente delle eccedenze stabilizzate della produzione vinicola.

Al fine, poi, di rendere più efficaci le disposizioni emanate in favore del settore vitivinicolo, riteniamo doveroso segnalare all'attenzione del Governo l'opportunità di un intervento nel settore bancario per facilitare le operazioni di finanziamento alle distillerie, che non possono disporre di capitali sufficienti, nonché l'emanazione di precise istruzioni da dare agli uffici esecutivi in merito all'accertamento delle caratteristiche organolettiche del vino il cui distillato può beneficiare delle particolari agevolazioni contemplate nell'articolo 3 del decreto-legge n. 142. Ciò ad evitare che gli organi di controllo, per la salvaguardia delle loro responsabilità, ricorrano *sistematicamente* all'invio di campioni al Laboratorio chimico centrale delle dogane, ciò che, ovviamente, determinerebbe notevoli remore all'incremento della distillazione.

Prima di concludere la nostra succinta disamina sul provvedimento in questione,

riteniamo doveroso accennare a due questioni che interessano il settore degli spiriti: quello dell'alcole denaturato e quello dell'alcole da carrube.

Dai dati forniti dalla relazione ministeriale risulta che la produzione di alcole, nell'esercizio finanziario 1948-49, è stata di 526 mila ettolitri anidri. Di essi, 251 mila sono stati ricavati da materie di prima categoria e 275.000 da materie di seconda categoria. Tale quantitativo, per quanto attiene al consumo, è stato così impiegato:

ettanidri 303.000 come alcole puro, soggetto quindi alla normale imposta.

ettanidri 223.000 come alcole denaturato, destinato agli usi industriali, di disinfezione e di riscaldamento.

Il 43 per cento dell'intera produzione di alcole, quindi, è destinata come alcole denaturato.

Tale consumo è alimentato quasi esclusivamente dall'alcole di prima categoria, il cui costo di produzione è di gran lunga inferiore a quello ricavato dal vino.

Di conseguenza, ove si volesse incrementare ancor di più la distillazione di alcole ricavato dal vino, sarebbe forse opportuno accorciare il notevole divario dei due costi di produzione attraverso l'inasprimento dell'attuale misura di lire 1.000 ad ettanidro del diritto erariale gravante sugli spiriti denaturati di prima categoria e la concessione, soltanto per l'alcole denaturato ricavato dal vino, di un premio maggiore rispetto a quello previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200.

Circa il problema dell'alcole distillato dalle carrube, la relazione ministeriale indica in

115.000 ettanidri il quantitativo prodotto nell'esercizio 1948-49 e accenna al fatto che parte del quantitativo di carrube impiegato nella distillazione è stato importato dall'estero.

Detta importazione non appare opportuna ove si consideri che nel mercato nazionale vi è una forte disponibilità di carrube, tanto che in questi ultimi mesi si è delineata una notevole crisi in tale settore della nostra produzione agricola.

Sarebbe quindi necessario che gli organi responsabili studiassero i mezzi più idonei per addivenire ad una soddisfacente soluzione del problema che non è di scarso rilievo, ove si pensi che in Italia si producono circa 500 mila quintali di carrube, i quali trovano il loro impiego quasi esclusivamente nella distillazione, mentre, com'è noto, gli alberi di carrubo prosperano in terreni rocciosi che non si prestano ad altre colture.

* * *

Onorevoli colleghi, il decreto-legge ora esaminato costituisce indubbiamente, nel suo complesso, un tempestivo e coraggioso intervento del Governo per attenuare una crisi che minaccia di sconvolgere un importantissimo settore della nostra economia.

Se a tale intervento seguiranno altre auspicate provvidenze, un decisivo apporto verrà sicuramente dato alla soluzione della crisi vinicola.

Per le considerazioni sopra riportate, vi invitiamo a dare il vostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142.

TURNATURI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze destinate alla preparazione di liquori.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.